



Forlì, 11/03/2016

Prot. N. 46/2016

Alle cooperative associate  
Loro sedi

Oggetto: Nuova modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale.

L'articolo 26 del decreto legislativo 151/2015, ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche.

La nuova procedura sarà operativa a partire dal 12 marzo 2016.

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 12 del 4 marzo 2016, con l'intento di chiarire alcuni aspetti riguardanti la nuova procedura telematica di dimissioni, come da decreto adottato in data 15 dicembre 2015, pubblicato nella G.U. n. 7 dell'11 gennaio 2016.

La circolare ministeriale si è resa necessaria a seguito di numerose perplessità sorte sulla questione, in particolare, alla arbitrarietà della procedura in capo al lavoratore che, qualora si rivelasse non conforme alle tempistiche, potrebbe creare problemi di natura sanzionatoria in capo al datore di lavoro.

La nuova disciplina riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ad eccezione:

- del recesso durante il periodo di prova di cui all'articolo 2096 del codice civile;
- dei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente (ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);
- dei rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. "protette" (articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 151 del 2015);
- dei rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione.
- dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I soggetti abilitati, ai quali il lavoratore potrà rivolgersi per effettuare le comunicazioni secondo le nuove modalità sono:

- i patronati;
- le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lett. h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il lavoratore, a prescindere dal ricorso o meno agli intermediari dovrà compilare online il modulo, composto da 5 sezioni, che sarà contraddistinto da un codice identificativo e da una marca temporale che ne certificherà la data di trasmissione. Una volta compilato il modulo, in automatico il sistema lo invierà sia alla Dtl sia al datore di lavoro interessato.

La circolare ricorda altresì che le dimissioni rassegnate con modalità diverse sono inefficaci, cioè non producono un effetto rilevante dal punto di vista giuridico, ovvero come non fossero mai state date.

Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

La circolare ministeriale sottolinea, in fase di compilazione del modulo di dimissioni, di tenere in debita considerazione i termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva.

Considerato che pochi lavoratori effettueranno la procedura autonomamente, non si potrà avere immediatezza della comunicazione. Questo potrebbe comportare problemi in termini di preavviso. Si ritiene infatti che i termini preavviso decorrano dal ricevimento della comunicazione ufficiale e non di una eventuale lettera preventiva.

Resta fermo per il lavoratore l'obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del sopracitato termine, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno.

Ricordiamo che qualora il datore di lavoro tenti di modificare il modulo o le procedure, è prevista una sanzione da 5 mila a 30 mila euro in caso di accertamento dell'infrazione: inoltre, tale violazione non è sanabile e dunque non è possibile applicare la diffida obbligatoria ex art. 13 d.lgs. n. 124/2004.

I chiarimenti ministeriali non hanno risolto, e non potevano farlo, i problemi posti dalla procedura.

Come già per la procedura introdotta dalla legge 92/2012 si potranno verificare casi di lavoratori che non presenteranno le dimissioni in modo corretto, non recandosi più al lavoro.

In questo caso si dovranno mettere in piedi procedure di licenziamento disciplinare, con tutti i costi che ne derivano in più i datori di lavoro.

In attesa di ulteriori precisazioni ministeriali, i nostri uffici sono a completa disposizione per ogni informazione e/o chiarimento.

Distinti saluti

Il Consulente del lavoro  
Giorgini Gianluca

